

# CORRIERE CREMONESE

GIORNALE POLITICO E LETTERARIO

UFFICIALE PER LE INSERZIONI DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI E GIUDIZIARI DELLA PROVINCIA.

Si pubblica il Mercoledì e Sabato

Associazioni  
In Cremona L. 15  
Fuori Cremona per la Posta L. 15  
Semestre e trimestre in proporzione  
Da Numero separato Centesimi 15.

Inserzioni  
Ogni linea e spazio di linea L. 15  
Per una seconda o più inserzioni L. 15

Le lettere non si francano sotto valigie

Cremona 15 Dicembre

## IL PROGETTO BARGONI

### la Riforma Comunale e Provinciale

A essere schietti la discussione da una settimana incominciata nella Camera elettiva sul Progetto di riordinamento amministrativo, presentato dalla Commissione Parlamentare, non ci parve, almeno fino ad ora, degna del vasto e grave argomento, né i discorsi che vi furono pronunziati brillano per novità d'idea e per concetti giusti e studiati, come ci attendevamo. Né la necessità, né la opportunità, né l'appropriazione del progetto vi furono svolte ovvero impugnate con molta dottrina; alcune buone cose vennero fuori senza dubbio, e dall'una e dall'altra parte, ma il più sovente in modo troppo superficiale e molto confusamente; la stampa anche in questo rispetto aveva con maggiore profondità preceduto la critica degli oratori. Per esempio, in un rimaneggiamento di questa fatta, nell'atto di piantare le basi della organatura interna dello Stato ci attendevamo due cose innanzi tutto dai legislatori italiani: una perfetta cognizione, cioè, degli ordini che reggono gli altri grandi Stati, così che raffrontandoli col nostro ne emergesse la convenienza di sfruttare l'altrui esperienza e di cavarne tutto ciò che meglio s'appropria ai nostri bisogni, alla nostra indole, alle nostre istituzioni; e l'altra, una certa serenità di spirito, una tregua alle passioni di partito, che permettesse di studiare senza prevenzioni, senza recriminazioni, e senza altra gara che quella del bene pubblico, i modi onde adattare la nuova Italia in un sistema amministrativo, che rispondesse alle necessità nostre, e che correggendo gli errori in gran parte inevitabili di un primo abbozzo, raccogliesse le maggiori probabilità di durata.

Pur troppo né l'uno né l'altro desiderio venne fino ad ora soddisfatto. Di legislazione comparata, eppure si indispensabile, non si è detto verbo; e i vecchi partiti invece di costituirsi in nuovi gruppi, fosse anche per un momento, non si mossero, e confermarono una volta di più l'opinione che più di una palestra d'idee la Camera italiana è un campo di passioni infegonate ed inconciliabili. Quale differenza dall'assemblea legislativa della rivoluzione francese, che elaborò appunto il sistema amministrativo che vige tuttora colà!

L'opposizione, che annovera gran parte della sinistra e tutta la permanente, pone coraggiosamente la questione pregiudiziale, e ributta la legge nel suo stesso principio, perchè inadeguata alle nostre necessità, e soprattutto perchè non principia dal principio, che è la riforma della legge dei Comuni e delle Provincie che

sono gli organi primordiali dello Stato.

Non si può negare che tale argomento, ripetuto a sazietà da tutti gli opposenti, non abbia le sembianze di qualche valore; ma per poco, che lo si mediti lo si vede capzioso, e spuntato; avvegnachè questo progetto di legge non sia infatti che una parte della riforma, non tutta di certo; anzi se la Commissione invece di nominarlo a dirittura *Ordinamento amministrativo*, lo avesse indicato per *Ordinamento degli uffici dello Stato*, avrebbe forse con maggiore precisione appropriato il titolo alla cosa. Esso non è che l'ossatura dell'amministrazione interna, che lo Stato come governo generale della nazione deve assumere rispetto all'armonia ed all'efficacia generica dei proprii poteri esecutivi; ma i muscoli e le viscere che devono rimpolpare lo scheletro sono altra cosa, né al progetto di legge era consentito di pregiudicarle. E però qui non potevano trovar luogo i rapporti dei cittadini e dei corpi morali col governo, che sono altra cosa, e che più presto oggi che domani sarà bene vi si applichino con tutte le riforme, che non soltanto l'opposizione ma la gran maggioranza degli italiani dimanda. Discerimento amministrativo, autonomia più larga delle provincie, riforma della legge di Pubblica Sicurezza, della Sanità pubblica, delle opere pubbliche ecc. hanno bisogno di venire ritoccate e rivedute nel senso di localizzare il più che si possa l'amministrazione; e giova sperare che lo saranno a suo tempo, che la stessa Commissione vi consentirà di grande animo; ma il confondere un'assessamento degli uffici governativi e quindi le reciproche attinenze gerarchiche de' loro membri, i rapporti diretti meccanici che devono corrispondere e co-spirare all'unità ed alla compattezza dello Stato, colli attributi che conferiscono le leggi ed essi, ai Comuni, alle Provincie, ai Corpi Morali è giocare sopra un equivoco, e nulla più. Nulla vieta che queste leggi si mutino, se si vuole; il progetto Bargoni non ne parla e non se poteva parlare, a meno che si credesse che la Commissione dovesse con parecchie migliaia di articoli presentare di sbalzo tutto un codice amministrativo, dalla istruzione alla finanza, dai lavori pubblici ai Comuni, dalle opere pie alla sanità, e così va dicendo.

Ci duole il dirlo; una confusione si grave sul bel principio della discussione non ci offre molte garanzie che abbia la medesima a dare quei frutti che ce ne attendevamo; Dappoichè, o la questione pregiudiziale posta in questi termini è di buona fede; e la capacità legislativa di chi la formula non è grande di certo; ovvero essa non copre che una tattica di partito, ed è peggio ancora.

## LA TASSA SUL MACINATO

S'avvicina il giorno in cui deve essere applicata la tassa sul macinato, la quale — dobbiamo dirlo ad onore del paese — se non fu accolta lietamente, fu però universalmente accettata come una necessità che ci era imposta dalle condizioni tutt'altro che liete della finanza italiana.

Ma non basta che la tassa sul macinato sia stata dal Parlamento votata, non basta che il paese si sia mostrato disposto a sopportarla, bisogna che tutti si persuadano che dalla buona riuscita della sua applicazione dipende la soluzione definitiva del problema finanziario, e che quindi è interesse di tutti, senza distinzione di classi, il concorrere a far raggiungere questo supremo scopo.

Il problema finanziario, al principio dell'anno che sta per finire, non era certamente di facile soluzione. Il paese era appena sciolto da una terribile crisi che aveva minacciata la sua esistenza, il corso della rendita dello stato era appena in Italia al 48 per 100; l'aggio dell'oro sui biglietti di Banca aveva oltrepassato il 15 per 100, era scossa la pubblica fiducia tanto all'interno quanto al di fuori; e l'ecedenza delle spese sulle entrate si valutava a non meno di 200 milioni annui.

Lo Stato era nella dura alternativa o di fallire, o di ricorrere a nuove imposte ed a nuove economie, per modo che si potesse circoscrivere il disavanzo annuo in costi stretti confini, che non fosse più una minaccia od un pericolo.

Al fallimento non si doveva e non si poteva pensare. Può fallire un individuo, non deve fallire uno Stato. Non può fallire, perchè la fortuna di tutti i cittadini deve stare a garanzia dei debiti fatti nell'interesse di tutti, non deve fallire, perchè le conseguenze d'un fallimento sono infinitamente peggiori di qualunque sacrificio a cui sia necessario di sottoporsi per far onore ai propri impegni.

Nessuno è che non veda quali sarebbero state le conseguenze del fallimento per parte dello Stato. Nel mondo economico tutti gli interessi sono collegati, il danno degli uni si ripercuote sugli altri. Il fallimento dello Stato avrebbe cagionato il fallimento di tutti o quasi tutti gli stabilimenti di credito, di molte case bancarie, di stabilimenti industriali, di società ferroviarie, di commercianti, di industriali, ecc. Il fallimento avrebbe significato il ristagno del commercio, la depressione delle industrie, la cessazione di ogni intrapresa, i capitali che si nascondono, le fonti della produzione disseccate, gli operai senza lavoro, migliaia di famiglie, che impiegarono i loro risparmi, in rendita dello Stato, piombate nella povertà, e da per tutto squalora e miseria. E per ultimo avrebbe potuto avere per conseguenza, colla guerra civile, la rovina di quell'unità nazionale che ci costò tanti sacrifici di danaro e di sangue.

Non potendosi adunque pur pensare al fallimento, perchè sarebbe stato un male peggiore d'ogni altro, non rimaneva che accingersi ad accrescere le entrate pubbliche, senza dimenticare ogni possibile economia.

All'una ed all'altra cosa si pose mano. Le economie, che erano possibili senza compromettere l'andamento del pubblico servizio furono attuate, ed altre si otterranno dalle riforme amministrative che si stanno discutendo.

Più produttivi, mediante opportune riforme, furono i sei alcuni cespiti di entrata, una nuova imposta fu creata,

Mediante una nuova operazione finanziaria, che ebbe uno splendido successo si è coperto il disavanzo, a tutto il 1869, e si potrà far fronte alle spese di tale anno senza che sia necessario di procurarsi altre risorse.

Il disavanzo per gli anni futuri sarà ridotto a meno di 50 milioni, colla sicurezza di raggiungere il pareggio, merce il naturale sviluppo dell'ordinarie risorse. La cessazione del corso forzoso dei biglietti di Banca si potrà ottenere dentro un termine di tempo non lungo e senza gravi sacrifici.

Il problema finanziario che si presentava così difficile di spaventare le menti più fredde, si trova sulla via di essere risolto. Lo prova il credito che risorge,

fiducia che ritraete, e la confidenza che il paese ha acquistato nelle proprie risorse, e la coscienza della propria forza. Ne sono un segno eloquente i listini della Borsa.

Ai primi di gennaio 1868 il corso della rendita italiana sulla piazza di Firenze era segnato a lire 49; l'aggio dell'oro sui biglietti della Banca era al 15 per 100.

Ai primi del corrente mese di dicembre la rendita italiana alla Borsa di Firenze aveva già oltrepassato il 60, e l'aggio dell'oro era disceso a meno del 6 per 100.

Nel breve periodo di un anno, merce i provvedimenti finanziari adottati, il prezzo della rendita è aumentato di oltre 12 punti; lo scapito dei biglietti di Banca diminuiti di 9 punti.

Così il quale, nello scorso mese di gennaio avesse voluto realizzare un titolo di lire 5 di rendita del Debito Pubblico, non avrebbe ricavato che lire 48; ora ha ricaverrebbe 60, avrebbe adunque un guadagno di lire 12. Il che significa che il capitale dei possessori della rendita dello Stato si è aumentato del 25 per 100. Il capitale complessivo rappresentato dai titoli del Debito Pubblico, si è aumentato di parecchie centinaia di milioni.

Lo stesso ragionamento si può fare relativamente alla diminuzione dello scapito dei biglietti di Banca.

Un biglietto di Banca da lire 100, nel mese di gennaio 1868 corrispondeva appena ad 85 lire in oro; e, per meglio dire, con un biglietto da lire 100 si potevano appena comprare tante merci, quante se ne avrebbero avute con 85 lire in oro. Ora lo scapito dei biglietti, essendo disceso a meno del 6 per cento, un biglietto da lire 100 vale più di 94 lire effettive in oro. Vi ha adunque una minore perdita di lire 9, il che costituisce, in un dato periodo di tempo e per le migliaia di contrattazioni che si fanno ad ogni giorno, un altro considerevole guadagno.

Ma tutti questi risultati potrebbero andare perduti, quando il più importante dei provvedimenti adottati, quale è la tassa sul macinato, non ottenesse nella sua applicazione un completo successo.

Mancando alla finanza una risorsa così capitale, si vedrebbe subito tornare il discredito, innalzarsi l'aggio della moneta e con esso crescere il prezzo del grano, e ritornare la penuria da cui si cominciava ad uscire.

Tanto pericolo si eviterà solo se la nuova tassa sarà produttiva. Né per questo è necessario sottoporsi a troppo dure prove.

Infatti fra le nuove imposte che si potevano escogitare, nessuna poteva riuscire meno gravosa al paese e nello stesso tempo più produttiva di quella del macinato.

La tassa sul macinato non è una tassa nuova per molte provincie italiane; esisteva prima del 1860 nella Sicilia ed in alcune delle provincie che sfuggirono alla dominazione pontificia; esisteva in tempi più antichi, nel Piemonte, nella Lombardia, nella Venezia e nella Toscana.

Attualmente è pure in vigore, come tassa comunale, in parecchie località delle provincie meridionali.

Ma la tassa sul macinato che sarà applicata col 1° gennaio 1869 non somiglia punto, quanto ai modi di applicazione, a quella che vige in Sicilia, ed in alcune provincie degli Stati papali, non somiglia punto alle tasse di simile natura che negli scorsi secoli in Italia ed in altri paesi furono un vero flagello per le popolazioni.

In Sicilia ed altrove, non si era mai solito ad applicare questa tassa, senza una infinità di vessazioni che parrebbero quasi incredibili. Col sistema ora adottato, l'applicazione della tassa non presenta vessazione di sorta né per i magnati né per i contribuenti, non torna gravosa indagine, una ne agli altri.

Diremo anzi di più, ed è che i contribuenti, come avviene di tutte le tasse sul consumo, la pagheranno quasi senza accorgersene, ed i magnati la potranno riscuotere senza alcuna difficoltà.

Importa ricordare alcune circostanze ed alcuni fatti.

L'onorevole Cambry Digny faceva della tassa sul macinato la base del suo piano finanziario.

La Camera elettiva entrava nelle idee del nuovo ministro delle finanze, ed il 1. aprile approvava con una discreta maggioranza il primo articolo del progetto. L'aggio dell'oro al 1° aprile discendeva al 40 per cento.

L'intero progetto di legge veniva approvato dalla Camera elettiva nella seduta del 21 maggio; e l'aggio dell'oro al 1° del successivo giugno era già disceso al 7 30 per 0/0.

A quest'epoca — è vero — si erano già votati dal Parlamento altri importanti provvedimenti finanziari; ma tra questi era la ritenuta sulla rendita del debito pubblico, la quale, trattenendo l'aumento nel valore della medesima, impediva che l'aggio diminuisse quanto avrebbe potuto.

E quindi la diminuzione dell'aggio dell'oro fu principalmente dovuta alla tassa sul macinato.

Ora che significa la diminuzione dell'aggio dell'oro rispetto alla tassa sul macinato? Significa diminuzione nel prezzo dei generi che vanno soggetti alla tassa.

Infatti il prezzo massimo del grano comune sulla piazza di Torino nel mese di gennaio 1868 era segnato a circa lire 32 all'ettolitro; il prezzo minimo, a poco più di lire 28.

Al primi di giugno il prezzo massimo era già disceso a lire 27; il minimo, a lire 24 50.

La diminuzione del prezzo fu dunque di lire 4 50 per ogni 30 lire di valore, cioè del 15 per 0/0. E si faccia pure in questo rinvolto la parte del buon aspetto delle campagne; certo è che almeno per la metà o i fondi il ribasso del 7 per 0/0 sull'aggio della moneta.

E siccome un ettolitro di grano pesa 75 kilogrammi, e così è imposto di lire 1 50, egli è evidente che con questa aggiunta il nuovo prezzo sarebbe da lire 26 a 28 50, ma però sempre inferiore al prezzo primitivo che variava da lire 28 a 32. La tassa, adunque, cogli effetti che ha prodotto sui pubblici mercati ha fatto rinviare i cereali invece di farli rincarare.

D'altronde è facile dimostrare come questa tassa non sia in alcun modo gravosa. (1)

Infatti, proclamò il prezzo più basso del grano che si verificò dal 12 al 17 dello scorso ottobre sulla piazza di Torino. Esso variò dalle lire 22 alle lire 24 80.

S'aggiunga pure a questo prezzo la tassa di macinazione che ammonta per ettolitro a lire 1 50; ed il prezzo minimo salirà a lire 23 50; il prezzo massimo a lire 26 30.

Vi ha pur sempre tra i prezzi del mese di gennaio e quelli del mese di ottobre una differenza in meno di circa lire 5 per ettolitro.

Lo stesso può dirsi del pane; il cui prezzo dal mese di gennaio al mese di ottobre diminuì per chilogrammo di 5 8, e perfino di 40 centesimi.

La tassa sul macinato non lo farà aumentare che di poco più di un centesimo e 1/2 per chilogrammo; vi sarà sempre, tra i prezzi di gennaio ed i prezzi attuali, una più che sensibile differenza in meno.

La diminuzione nel prezzo del grano da gennaio al mese di ottobre è di lire 4 all'ettolitro; la tassa di macinazione del grano ammonta per ettolitro a 72 o 73 centesimi. Mentre, adunque, vi sarà stata da una parte una diminuzione nel prezzo di lire 4, vi sarà dall'altra parte l'insignificante aumento, a titolo di tassa, di centesimi 73.

Ecco, adunque, come anche facendo astrazione dal fenomeno economico che abbiamo avvertito, vale a dire che la tassa fu già scontata nella diminuzione dell'aggio dell'oro, non potrebbe tuttavia dirsi che essa sia in sé stessa gravosa, e non lo sarà mai, fin tanto che l'oscillazione dei prezzi dei generi che colpisce, sia cinque o sei volte maggiore della tassa stessa.

La tassa sul macinato non è punto vessatoria per i contribuenti; non lo è per i mugnai.

Non lo è per i contribuenti, imperocché essi non si trovano a contatto col fisco, non devono fare dichiarazioni, di sorta, non devono dibattere lo ammontare della tassa con chicchessia; né sono punto inceptati la libera circolazione ed il libero commercio delle farine.

Il contribuente, quando abbia fatto macinare, ad esempio un quintale, un mezzo quintale, un miriagrammo di grano, dovrà pagare, prima di asportare la farina, al mugnaio, od a chi per esso, la tassa dovuta.

Quando la mulenda si paga in numerario, si deve pure pagare in numerario la tassa; quando invece la mulenda si paghi in natura, si può pagare in natura la tassa, lasciando al mugnaio una data quantità della derrata, che, al prezzo corrente, equivalga all'ammontare della tassa.

(1) La tassa sul macinato è stabilita nelle seguenti proporzioni: In lire 2 al quintale per il grano. In lire 4 al quintale per il granturco e la segala. In lire 1 20 al quintale per l'avena. In centesimi 50 al quintale per gli altri cereali, i legumi seccati e le castagne.

Non è difficile, in questi ultimi casi, il determinare quale sia la quantità di derrata in natura che equivale alla tassa in denaro. Giova avvertire che i mugnai sono obbligati a tenere messa nel molino una copia legale dell'ultima mercuriale del mercato più vicino. Si supponga, ad esempio, che la quantità di grano portata alla macinazione pesi un miriagrammo. La tassa che si deve pagare in numerario è di centesimi 20. Per poter determinare quale quantità di grano valga 20 centesimi, è necessario cercare nella mercuriale quale è il prezzo del grano. Questo prezzo, per ad esempio di lire 25 l'ettolitro, la quantità di grano che equivale a 20 centesimi sarà poco più di mezzo chilogrammo.

La tassa non è vessatoria per i mugnai; imperocché non inceppa e non peggiora la loro industria, e non li rende odiosi verso i contribuenti.

Il mugnaio, secondo il concetto della legge, è l'esattore nato della tassa; ma il Governo non interviene tra lui ed i contribuenti; lascia che esso riscuota, nella misura dalla legge stabilita, la tassa di macinazione; non gli domanda conto delle quote parziali che avrà esatte; gli chiede solo che, alle epoche fissate, versile rate della tassa che saranno state stabilite in una determinata somma per via d'accertamento, o col mezzo del contatore dei giri da applicarsi alle macchine.

Se la tassa è stabilita in un canone annuo per la via d'accertamento della quantità dei generi che si presume possano macinarsi, non potrà il mugnaio lagnarsi di dover pagare più di quello che riscuote; perché quando questo canone sia stato stabilito in somma eccessiva, egli ha facoltà di ricorrere alle Commissioni stabilite per la ricchezza mobile, le quali non hanno verun interesse a non procurare la più stretta giustizia.

Quando invece la tassa è determinata dal contatore di giri, vale a dire, quando il mugnaio sia obbligato di pagare una data somma per ogni 100 giri delle sue macchine, è impossibile che questa somma ecceda quella che avrà realmente riscosso dai contribuenti; perché la tassa corrispondente a 100 giri della macchina non sarà determinata senza che prima si siano fatte le esperienze necessarie a constatare quale sia la vera quantità di farina che si otterrà da 100 giri delle macchine poste nelle condizioni ordinarie di lavoro. Ma inoltre la quota per ogni 100 giri deve essere determinata d'accordo col mugnaio, e se questo accordo non può aver luogo, allora il governo ha facoltà dalla legge o di dare in appalto la riscossione della tassa, oppure di fare determinare la quota stessa da un perito nominato dal tribunale.

Sia, adunque, che la tassa che deve pagare il mugnaio venga determinata in un canone annuo; sia che venga stabilita in relazione a 100 giri delle macchine da numerarsi per mezzo di un contatore meccanico; è quasi impossibile che i mugnai debbano pagare più di quello che veramente riscuotono.

I mugnai hanno pertanto, non meno di tutti gli altri cittadini, interesse di concorrere a facilitare l'applicazione della tassa; perché, appunto per mezzo con cui si applica, non torra loro onerosa.

Concludiamo: La tassa del macinato è scontata nella diminuzione dell'aggio dell'oro; il che vuol dire che ciò che i contribuenti devono pagare a titolo di tassa, lo hanno già guadagnato nella diminuzione dei prezzi dei vari generi.

La tassa non è gravosa, in sé stessa, perché il prezzo del grano, del grano torco, degli altri cereali, anche tenuto conto della tassa, è inferiore di tre o quattro lire a quello che costavano al principio del corrente anno.

La tassa non è vessatoria per i contribuenti; non lo è per i mugnai; perché non pone ostacolo al libero commercio delle farine ed alla loro circolazione.

La tassa tornerà sommamente giovevole alle classi meno agiate, e specialmente agli operai; perché ristorandosi le pubbliche finanze, diminuirà il saggio degli interessi dei capitali, e quindi si estenderanno i commerci; si completeranno le industrie; si amplieranno i lavori in corso, se ne intraprenderanno dei nuovi, aumenteranno i salari, e crescerà immensamente il benessere e la prosperità pubblica.

Tutti, adunque, hanno interesse a far sì che la tassa ottenga nella sua applicazione un completo successo.

GAZZETTINO

DELLA CITTA' E PROVINCIA

Condotte veterinarie. Sullo scorcio del passato estate esponevamo alcune considerazioni sulla opportunità di istituire nella Provincia di Cremona le condotte veterinarie, allo

scopo di meglio tutelare la pubblica igiene, e il miglioramento delle nostre razze bovine e cavalline, capitale ragguardevolissimo e fonte di larga produzione del nostro contado. E aggiungevamo all'appoggio dei nostri desideri come nelle provincie vicine si sentisse del pari tale necessità, qualunque non si fosse ancora messo mano all'opera.

Ora, abbiamo la compiacenza di annunziare che a Verona (i di cui giornali riprodussero in settembre i nostri articoli in argomento) quel Consiglio Provinciale nella sua seduta del 25 Ottobre scorso, adottava in via di esperimento per un triennio l'istituzione di Condotte Veterinarie a carico della Provincia in tutta la sua giurisdizione, e quella deputazione Provinciale ne apriva con avviso del 25 novembre il relativo corso. Le condotte sono 9, una per distretto; l'onorario oscilla fra le lire 1000 e le 1200, con obbligo di residenza in un Comune indicato. La stessa deputazione formulò il relativo regolamento.

E codesto un eccellente provvedimento che onora di molto quel Consiglio Provinciale, e che speriamo non resterà isolato.

Notizie sulla ferrovia Bologna-Verona e la rete circumpadana. Il Consorzio dei Comuni residente in Cento, procede con alacrità pari alla solidità dell'opera sua.

La copia ufficiale degli studi per il Ministero è già compiuta; ma quel Consorzio non si è limitato a studi per un progetto; secondato con raro disinteresse dall'ingegnere assunto dei medesimi, sig. Gaetano Rubbi di Bologna, presenta un vero piano di esecuzione con tutti i tipi e i calcoli dei manufatti, quali appunto si farebbero da una Società concessionaria che va a porre mano ai lavori. Questo si chiama voler sapere, a senso quale ne sia il costo. È una quarta grande linea che il sig. Rubbi ha avuta commissione di studiare per conto di Consorzi ferroviari.

Ma il Consorzio di Cento non si è fermato agli studi tecnici; ha voluto che ad eguale perfezione si spingessero gli studi statistici. A tal scopo nominò una Commissione di statistica, a cui diede incarico di raccogliere dati e presentare un lavoro della maggior possibile perfezione e certezza.

Capo di questa Commissione di statistica nominò il prof. Cassani che i nostri lettori già conoscono. Esso è nativo del comune di Cento, come il suo amico e coetaneo deputato di Cento, onor. Borgatti. Conoscé bene la vallata del Po nel triplice rapporto geografico, storico ed economico commerciale. Infatti nel 1863 pubblicava in Milano una sua memoria che ha per titolo: *La destra del Basso Po. Studi per una sistemazione idraulica della pianura a destra dell'Eridano*. Nel 1865 pubblicava in Bologna l'altra sua memoria intitolata: *Dell'avvenire commerciale d'Europa e in particolare d'Italia con appendice sulla valle del Po*, estratta dal *Giornale d'agricoltura del Regno d'Italia*, che si pubblica a Bologna sotto la direzione del prof. di agraria Cav. Botter. Il Cassani vi è collaboratore per la parte appunto economico-statistica. Il Consorzio oltre questi vantaggi della sua scelta aveva anche quello della fiducia governativa, perché quando per gli ordinamenti universitari del 1862 nei corsi di giurisprudenza fu reso obbligatorio quello di *Geografia e Statistica*, il prof. Cassani ebbe l'incarico speciale di sostenere anche questo insegnamento. Noi abbiamo sott'occhio il programma per

gli esami speciali di geografia e statistica compilato dal Cassani sull'insegnamento dato da lui. Ci si prova della fiducia di cui il governo lo aveva onorato, e avrebbe proseguito ad onorarlo, se quel corso non fosse stato tolto dall'insegnamento della giurisprudenza.

Sappiamo intanto che l'on. Cassani, al quale fu dato l'incarico di essere relatore della Commissione di statistica per la ferrovia in discorso, ha finita la sua relazione; che le conclusioni, basate sui fatti e sui principii incunsi della scienza sono le più favorevoli, e dimostrano che, anche fatta l'errorea linea Modena-Mantova, la diretta Bologna-Verona sarà fatta ancor più per la natura delle cose, più potente delle umane dottrine, che essa soppianterebbe l'erroneo tronco Modena-Mantova, ed avrà per inevitabile conseguenza, l'attuazione della rete ferroviaria fra Bologna, Verona e Cremona, da lui sviluppata teoreticamente nella pubblicazione da noi già riprodotta nel nostro N. 96.

Sappiamo inoltre che appena spediti gli studi al Ministero questa relazione verrà pubblicata, insieme a quanto altro interessa e la linea speciale Bologna-Verona, e la rete circumpadana, per la quale il Consorzio dà opera benemerita ad iniziare un grande Consorzio di provincie.

Volemmo rendere noti questi fatti a giusta lode dello zelo ed assennatezza degli uomini che rappresentano quel Consorzio; ed ancora perché si veda colla prova dei fatti come è duopo procedere nella promozione di patriottiche ed utili imprese. Ci auguriamo che l'attività ponderata e saggia di quel Consorzio di piccoli Comuni sia la scintilla che allumi il grande incendio, e si trasformi in anima vivificante nello sperato grande Consorzio delle provincie.

Grassazione con invasione. Un ardito malandrino circa alle ore cinque di domenica sera intrapattosi nella casa al n. 4 in piazza Garibaldi e fattosi aprire l'uscio dell'appartamento della signora C. S. mediante falsa qualifica, aggredì la stessa tirandole immediatamente la bocca; e dopo averla gettata sul letto la legò le mani e le tolse le chiavi che teneva nelle tasche. Costui tentò quindi di aprire un secretaire ma in quel momento riescì alla suddetta signora di slegarsi le mani e di affacciarsi alla finestra e colte grida obbligare il malfattore ad abbandonar l'impresa. (Prov.)

NOTIZIE POLITICHE

Italia

Il Diritto annunzia:

Un comitato si è costituito in Firenze per la sottoscrizione Monti e Tognetti.

Gli onorevoli uomini che hanno accettato di farne parte, dietro invito avuto dai rappresentanti della stampa di diversi partiti, sono i signori deputati Cairoli, Macchia, Cadolini, Gaeta-Antinori e Mariotti.

Leggiamo nell'Italia:

Se si deve credere a informazioni venute di buon luogo, la partenza del Re per Napoli avrà luogo nella prima settimana di gennaio.

S. M. passerà per Foggia e Benevento come fecero già il principe e la principessa di Piemonte. Nel viaggio, il Re sarà scortato dai nuovi carabinieri-guardie di cui venne fatto fatta la ricostituzione.

Il generale Ciadini lasciava Firenze or sono due giorni. Siamo assicurati che il generale non ritornerà a Pisa sua residenza abituale, ma che partirà per l'estero incaricato di una missione.

Roma. Una lettera da Roma in data dell'11 corr. reca quanto segue:

Jeri sul tardi la causa Ajani fu decisa: egli ed un tal Lucci furono condannati a morte; molti a galera in vita; nessuno assolto. Ed erano 25.

Estero

Spagna. Circa il carattere dell'insurrezione di Cadice, le opinioni sono

divise. Chi la vuole repubblicana altri i-

A Valencia una banda numerosa di partigiani

Madrid 19. La Gazzetta Ufficiale dice

Un telegramma del capitano generale di Val

Athene 12. Malgrado le vive sollecitazioni

Costantinopoli 13. La Turchia dice:

Aggiunge che la situazione della Turchia

Conchiude dicendo che forse il solo mezzo

ULTIME NOTIZIE

Leggesi nella Riforma:

La Giunta per l'esercizio provvisorio

La Patrie confermando il perfetto accordo

Leggesi nel Monteur:

Un telegramma da San Sebastiano

Roma. La così detta Sacra Consulta

Firenze, 14. La discussione alla Camera

Napoli, 14. I Principi Umberto e Margherita

Borsa di Milano

Rendita italiana, 57 30 - 57 45

CONSIGLIO COMUNALE DI CREMONA

Seduta Straordinaria

del giorno 7 Ottobre 1868.

Oggetto

Approvazione definitiva del Regolamento

Intervenuti i Signori Consiglieri Comunali

(\*) La trattazione del presente Regolamento

Supplemento.

COLAJ - STRADIVARI - GORRA - CAVAGNARI - PORRO

Attesa la legalità dell'adunanza, venne dichiarata aperta la discussione

La Presidenza pose ai voti la approvazione definitiva del Regolamento

REGOLAMENTO

pel trasporto e seppellimento dei cadaveri nel Cimitero di Cremona.

CAPO PRIMO

Trasporto ed accompagnamento civile dei cadaveri al Cimitero.

Art. 1. - Il trasporto funebre dei defunti in questa Città deve eseguirsi con un carro o vettura apposita.

I cadaveri dei fanciulli minori di sette anni dovranno essere trasportati al Cimitero con barelle e cinghie.

Potrà anche per questi, se richiesto, accordarsi il trasporto con carro di prima classe quando non vi si oppongano altri servizi.

Art. 2. - Il trasporto è di due Classi, la prima Classe è divisa in due gradi.

Art. 3. - Una tassa è dovuta al Comune giusta la Classe e grado di trasporto richiesto dal committente.

La misura della tassa è fissata dalla Tariffa (Tabella A).

Una quota è pure dovuta al Comune per fanciulli minori di sette anni. Le norme espresse nella stessa tabella A, determinano la misura della tassa salva l'eccezione fatta all'ultimo allinea dell'art. 1.º per il trasporto dei bambini anche con carro di 1.ª classe. Il richiedente è quindi obbligato ad indicare sotto quale norma avvenga il trasporto.

La tassa è pagata all'atto della richiesta, e nell'Ufficio Comunale.

Art. 4. - Una vettura o carro apposito vi sarà anche per il trasporto gratuito al Cimitero dei cadaveri provenienti dagli Ospedali e dai miserabili in città. Dovrà muoversi al Cimitero all'alba del giorno.

Art. 5. - Alla morte di alcuno in città un parente o familiare del defunto si presenterà all'apposito Ufficio Comunale domandando la classe di trasporto che desidera, e versando in pari tempo l'importo relativo. Significherà pure, se il defunto abbia ad essere tradotto al tempio e poi al Cimitero, oppure a quest'ultimo pio luogo soltanto, salvo sempre le esigenze igieniche e giudiziarie e quanto è disposto all'Art. 4.

Art. 6. - Quando i committenti dichiarino che il defunto debba essere trasportato al Tempio, il convoglio funebre procederà dalla casa al tempio indicato; il trasporto al Cimitero, anche avuto riguardo alle pratiche religiose, dovrà aver luogo nella stessa giornata dal nascere al cader del sole.

Art. 7. - L'ora del trasporto verrà sempre determinata dall'Ufficio Comunale.

Art. 8. - I conduttori dei carri funebri ed i seppellitori avranno una divisa speciale, e saranno diretti e sorvegliati da un capo.

Art. 9. - Prima del trasporto, dovrassi scrivere a vernice sulla cassa mortuaria, il nome e cognome del defunto che vi sta rinchiuso, a cura del Comune o di chi per esso.

Art. 10. - Il conduttore del carro deve riportare in un astuccio di latta e consegnare al custode del Cimitero, il registro rilasciato dal Municipio, dagli Ospedali e significante le qualità della persona defunta, il relativo permesso di seppellimento (Vedi alleg. B)

Art. 11. - Notificatosi il decesso di persona ignota ed aneliv nota, per le quali non venga da alcuno presentata in tempo debito la domanda del trasporto, verrà dal Municipio provveduto a seconda del caso.

Art. 12. - Quando tratterassi di trasporto da questo ad altro Comune, il cadavere dovrà essere chiuso entro cassa di legno foderata di metallo, ed il feretro dovrà sempre partirsi direttamente dal Cimitero su carro particolare a spese del richiedente e scortato da un Ufficiale di Sanità. Arrivato il feretro alla sua destinazione l'Ufficiale non farà la consegna ritirando ricevuta. Si pagherà una tassa come dalla tabella D.

Art. 13. - I cadaveri che dall'estero o da altri Comuni del Regno verranno trasportati in questo, saranno ricevuti alla porta del Cimitero dagli appositi incaricati Municipali.

Art. 14. - L'Autorità Municipale non si interessa che della parte civile del trasporto ed accompagnamento al Cimitero di un cadavere. I Ministri ed i rappresentanti dei

diversi culti, vi prenderanno parte come tali, solo allora che dai committenti saranno richiesti.

Art. 15. - Dietro domanda dei committenti potranno essere collocati sul feretro fiori, simboli ed emblemi della religione professata dal defunto, nonchè gli stemmi di famiglia.

Saranno anche ivi poste, la insegna della carica che occupava in vita il defunto, e delle onorificanze di cui andava insignito.

Art. 16. - Il corteo funebre procederà nell'ordine seguente:

- a) Musica Civica, o Militare.
b) Pii Istituti, Scuole ecc.
c) Corpi religiosi.
d) Carro funebre e necrofori.
e) Corpi Ufficiali.
f) Seguito d'onoranza a piedi.
g) Carrozza di seguito.

CAPO SECONDO

Art. 17. - È vietato l'ingresso al Cimitero ai ragazzi senza guida, a chiunque abbia cessi od involti quali si sieno, senza prima averli depositi presso il Custode, così pure lo è vietato ai carri, alle carrozze.

Art. 18. - È proibito in esso, il giocare, mangiare e fumare, la conversazione clamorosa ed ogni maniera di divertimento.

Al visitatore non è permesso che percorrere i viali e gli androni dei fabbricati.

Art. 19. - Gli atti di irriverenza commessi contro il Cimitero ed i sepolcra, i guasti, le rotture, e deturpazioni delle tombe, degli avelli e monumenti gli scritti e le macchie sui muri e sulle lapidi sono vietati e verranno denunciati all'Autorità giudiziaria.

Art. 20. - L'ingresso al Cimitero sarà permesso in tutti i giorni dell'anno nelle ore che verranno determinate dalla Giunta Municipale.

Art. 21. - Le tumulazioni dei cadaveri in genere si fanno giusta le norme prassitiche dalle leggi vigenti.

Art. 22. - I cadaveri trasportati al Cimitero dovranno essere collocati nella camera mortuaria per essere poscia sepolti in apposita ora.

Art. 23. - Il Cimitero ha tombe distinte e fosse sepolcrali ordinarie. Le prime sono costrutte con appositi fabbricati, le altre vengono scavate nello spazio libero del Cimitero stesso.

Art. 24. - Potranno coltivarsi piantagioni le quali saranno disposte da Oriente ad Occidente con alberi diritti ed alti, e di rami stretti e raccolti. Sopra ed intorno alle tombe ed alle fosse possono educarsi ajucoli ed erbe, di fiori e di arbusti.

CAPO TERZO

Delle Tombe distinte.

Art. 25. - Le tombe distinte sono varie di forma e di ampiezza, ed assumono i nomi di Famedii o Panteon, di Cella o di Cappelle, di Archa comuni, di Urne individuali o Colombaj. I prezzi di queste tombe sono indicati nel disegno unito alla Tabella E.

Art. 26. - Nei Panteon sono collocate dietro deliberazione del Consiglio Comunale le ossa dei cittadini che si resero illustri o benemeriti verso la Patria.

Art. 27. - Nelle altre tombe distinte si tumulano i cadaveri di coloro, quali, o per se medesimi in vita, o per altri acquistaron il diritto di esservi sepolti.

Art. 28. - Variando la loro forma, situazione ed importanza, varia per conseguenza il prezzo d'acquisto.

Art. 29. - Chi intende acquistare il diritto d'uso ad una Cella di cotto o ad un Colombajo, deve farne domanda in iscritto all'Autorità Comunale.

Art. 30. - Tale acquisto si fa mediante regolare atto d'investitura da stipularsi in concorso dell'Autorità Municipale.

Art. 31. - Il diritto d'uso della Cella può essere da chiunque comperato o per se solo esclusivamente, o con partecipazione alla sua famiglia, o con partecipazione di altra persona.

Art. 32. - Le Celle mortuarie possono essere acquistate anche da più famiglie consociate.

Art. 33. - Si permette al proprietario di una Cella di far tumulare in esso il cadavere di qualsiasi altro estraneo restandone avvertita dapprima l'Autorità Comunale. L'aprimiento di una tomba non può farsi che alla presenza di un Incaricato Municipale.

Art. 34. - Il diritto sulla Cella mortuale è trasmissibile.

Art. 35. - Il diritto d'uso delle Celle mortuarie può acquistarsi anche da Corpi Morali. Il diritto di sepolitura, in questo caso, è esclusivo per Membri del Corpo Morale compratoria e cessa collo scioglimento del medesimo.

Art. 36. - Non è permesso rimpia, entro una sola cassa le ossa di più cadaveri esistenti nella Cella.

Art. 37. - Il chiudimento finale di una Cella mortuaria. Quando i cadaveri in essa ricoverati abbiano toccato il numero di cui è capace. Quando nella Cella sia stato collocato il cadavere della persona che la volte comperare per se stessa solamente.

Art. 38. - Tale chiudimento si fa col l'assenso della Civica Rappresentanza, col l'intervento di un incaricato Municipale.

Art. 39. - Della chiusura verrà esteso processo verbale in due esemplari, l'uno dei quali sarà conservato dal Municipio e l'altro dal proprietario.

Art. 40. - Il chiudimento dell'urna ha luogo si tosto che sia compiuto il numero dei feretri che può contenere, e tanto esso come quello della Cella rimarrà inviolabile.

Art. 41. - L'Urna individuale appena siavi stato depositato il solo feretro di cui è capace, si chiuderà immediatamente per non più riaprirsi.

Art. 42. - Dato il caso che un cadavere, riposto in un'urna individuale od anche in Cella, di cui sia già stata fatta regolare chiusura, debba o vogliasi trasportare altrove, ciò non potrà effettuarsi che dietro licenza della Civica Rappresentanza. I cadaveri di persone resesi defunte per morbo contagioso e chiusi in celle od in urna, non potranno giammai essere trasportati altrove, salvo una particolare disposizione delle competenti Autorità.

Art. 43. - La costruzione dei Monumenti da collocarsi nelle Celle mortuarie, e loro conservazione e manutenzione, si eseguiranno a spese e cura dei proprietari diritto d'uso di dette Celle.

Art. 44. - Nessuno potrà riporre nella propria tomba distinta o nell'area del Cimitero monumenti, lapidi o cippi senza averne in prima fatta domanda alla Giunta Municipale, con presentazione contemporanea del disegno, da sottoporsi al voto della Commissione d'ornato. Le lapidi e i monumenti non potranno essere collocati che lungo i viali.

Approvato il disegno ed ultimata la lapide, cippo o monumento non potrà essere allogato se non dopo la dichiarazione di averlo trovato conforme al disegno, e di avere pagata la tassa relativa determinata nella tabella B.

Art. 45. - Nessuna iscrizione potrà riporre nel Cimitero se non preventivamente ammessa dalla Civica Rappresentanza. È dovuta una tassa al Comune per tali iscrizioni fissata dalla tabella C, escluse però le indicazioni caratteristiche del defunto nome, cognome, età, giorno della morte.

CAPO QUARTO

delle fosse se ordinarie.

Art. 46. - L'area del Cimitero sarà divisa in diversi scompartimenti, uno di questi destinato alla inumazione dei cadaveri degli adulti ed altro a quella dei fanciulli non maggiori di sette anni, un terzo per la inumazione delle persone morte da morbo contagioso.

Art. 47. - Ciascun cadavere dovrà essere tumulato con cassa.

Art. 48. - Ogni seppellimento dovrà essere fatto in fossa separata, in distanza dalle altre in tutti i lati, non meno di quaranta a cinquanta centimetri.

Art. 49. - Ogni compartimento sarà segnato in un numero progressivo sopra termine di pietra; così pure in numero progressivo sarà contraddistinta ciascuna fossa del medesimo. Il numero della fossa deve corrispondere nell'apposito registro del Custode al nome e cognome di ciascun defunto.

Art. 50. - L'interimento dei cadaveri si eseguirà con questo ordine: a) Si occuperanno tutte le fosse impari delle file impari, cominciando dalla prima fossa impari della prima fila impari, e progredendo nell'ordine numerico, così delle fosse come delle file.

b) Si occuperanno tutte le fosse pari di tutte le file pari, cominciando come sopra e progredendo nello stesso modo.

c) Si occuperanno tutte le fosse pari di tutte le file impari, cominciando dalla prima fossa pari della prima fila impari, e progredendo nell'ordine numerico così delle fosse come delle file.

d) Verranno occupate tutte le fosse impari, di tutte le file pari progredendo nell'ordine numerico anzidetto. (Vedi la tavola apposta).

Art. 51. - Non si darà principio all'interimento dei cadaveri nel secondo compartimento se non dopo che sarà occupato tutto il terreno mortuario del primo, e così del terzo se primò non sarà terminato il seppellimento nel secondo ecc. ecc.

Art. 52. - Ciascuna fossa dovrà essere di forma quadrilunga regolare, larga centimetri 77 (settantasette), lunga metri 2 due, profonda metri 1 (uno), e centim. 80.

Art. 53. - Le fosse saranno prima delimitate con un telajo di ferro tagliante della lunghezza e larghezza della fossa, con esso sarà segnata sopra la terra la dimensione o direzione delle medesime.

**Un telaio più piccolo dovrà servire a delineare le fosse dei fanciulli.**

**Art. 54.** — Dovranno sempre trovarsi preparate venti fosse.

**Art. 55.** — Affinchè il terreno non rimanga né troppo inumidito dalle pioggie o dalla neve, né troppo prosciugato dal sole, si adopereranno dei piccoli tetti coperti di fatta, movibili come una bara e di due misure diverse, per immediatamente coprirle le fosse aperte e preparate.

**Art. 56.** — Le fosse e le file che si dovranno alternativamente lasciare vacue nel corso di questa operazione si seguiranno col telaio nel modo istesso che lo fosse e le file che si devono scavare.

**Art. 57.** — Il terreno delle fosse seppellibili non potrà essere smosso se non dopo il compiersi di dieci anni.

**Art. 58.** — A cura del Comune si porrà sul tumolo un piccolo cippo in marmo, uniforme per tutti, con sopra una lamina di rame o ferro zincato in cui scolpire il numero d'ordine, il nome, cognome del defunto ivi seppellito, l'età e l'epoca del decesso.

Questi cippi dopo il decennio resteranno di proprietà dell'Amministrazione del Comune, e potranno servire per altre tombe.

**Art. 59.** — Le erbe ed i frammenti delle casse dovranno essere abbruciate non prima della mezzanotte.

**Art. 60.** — Le ossa che si trovassero nello scavare le fosse saranno diligentemente collocate nel rispettivo ossario.

**CAPO QUINTO**  
**Esumazioni dei Cadaveri**

**Art. 61.** — Quando, dietro invito delle Autorità Giudiziarie od Amministrative, sarà il caso di fare una esumazione, questa dovrà essere eseguita secondo le norme della pubblica igiene, e della salubrità locale e personale, e quindi:

1.° Di buon mattino ed adoperando per maggior prestezza più beccchini ad un tempo, si eseguirà quanto segue:

2.° Aspergere la fossa con cloruro di calce sciolto nell'acqua ( trenta grammi del primo, e due litri della seconda) evitando che esso vanga a contatto del cadavere;

3.° Dovendosi trasportare il cadavere disumato nella sala anatomica, e porlo sul tavolo di esame se, ne modificherà il colore colla stessa soluzione clorurata;

4.° Gli istrumenti per la disumazione, saranno muniti di lunghi manici; il terreno si scaverà a strati, lasciando per alcune ore in contatto coll'aria esterna la superficie scoperta, dopo averla sparsa del detto cloruro sciolto; avvertendo inoltre di levare successivamente tanta porzione di terreno da quindici ai venti centimetri di spessore fino alla scoperta della cassa;

5.° Riporre il resto del cadavere visitato in casse ben incatramate, asperse della accennata soluzione, distruggendo e abbruciando i resti non seppellibili;

6.° Avvenendo che si abbia a dissotterrare un cadavere riposto in una cella sotterranea comune, non si potrà calarvi dentro prima che l'aria esterna vi sia entrata e circolata liberamente; onde che debba stabilire ad una delle estremità una apertura ove collocare qualche braccio o fornello portatile, ed inguffare il canale interno della detta soluzione clorurata.

**CAPO SESTO**  
**Del Custode del Cimitero**

**Art. 62.** — Alla sorveglianza immediata del Cimitero è posto un Custode.

**Art. 63.** — La di lui nomina è fatta dalla Giunta Municipale.

**Art. 64.** — Egli riceve la nota dei singoli cadaveri che vengono tumulati nel Cimitero e li registra nel suo apposito libro esumatorio.

**Art. 65.** — Non deve permettere il seppellimento di un cadavere se non dietro il relativo permesso dell'Autorità Municipale.

**Art. 66.** — Invigila all'ingresso dei visitatori nel Cimitero e dà loro gli schiarimenti richiesti.

**Art. 67.** — Sorveglia perchè il Campo Santo sia rispettato dai singoli visitatori e vengano osservati tutti gli articoli del Capo I del presente Regolamento.

**CAPO SETTIMO**  
**Disposizioni Generali**

**Art. 68.** — Per l'esatta osservanza del presente Regolamento il Consiglio nomina una Commissione di Sorveglianza del Cimitero, composta di cinque membri, presieduta dal Sindaco o da un Assessore Delegato.

Durerà in carica per 5 anni. I suoi Membri potranno sempre venire rieletti.

**Art. 69.** — Le contravvenzioni al presente Regolamento saranno soggette alla pena di polizia e sottoposte a regolare procedura, giusta il disposto dagli articoli 146 al 148 della legge sulla Amministrazione Comunale in data 20 Marzo 1865 N. 2248.

**Disposizioni Transitorie.**  
Il presente Regolamento andrà in attività al 1.° Luglio 1869 salvo la tariffa per le Celle ed i Colombaj, la quale avrà vigore col 1.° Novembre p. f.

**Tariffe**  
nel trasporto ed accompagnamento del Cadavere al cimitero.

**Art. 1.** — **Classi.**

**1.° Grado.** — Carro funebre a due cavalli con ornamenti neri in velluto, ricche bordure, frangie, fiocchi e velli; guadrappo e bardatura dei cavalli in lutto; cocchiere e livrea; cofano riccamente ornato in velluto e bara pel carico (Modello A) L. 80 —

**2.° Grado.** — Carro funebre a due cavalli con ornamenti neri in lana, bordure e frangie simili, guadrappo e bardatura in nero dei cavalli, e cocchiere in lutto, cofano ornato in nero e bara pel carico e scarico (Modello B) L. 40 —

**Classi 2.°**

**3.° Grado.** — Carro funebre a due cavalli senza ornamenti, bardatura semplici in nero ai cavalli e cocchiere in lutto, cofano in nero e bara pel carico e scarico (Modello C) L. 15 —

In questa tariffa evvi compreso il Cippo, che verrà fornito dal Comune.

**Fanciulli**  
**Classi 1.° — Primo Grado.**

Cofano riccamente ornato e bara da portarsi da due o quattro necrofori (Modello D) L. 30 —

**2.° Grado.** — Cofano ornato e bara da portarsi con due necrofori (Modello E) L. 10 —

**Classi 2.°**

**3.° Grado.** — Cofano semplice, senza ornamenti (Modello F) L. 2 —

**Tabella B.**

Per ogni lapide nel campo L. 3 00  
Idem monumento nel campo L. 10

**Tabella C.**

Per ogni iscrizione su lapide o monumento è dovuta al Comune la tassa di L. 3. Non si considererà iscrizione, la dicitura costituita dalle sole parole indicanti il nome, cognome, età e data della morte.

**Tabella D.**

1. Per un cadavere che con superiore licenza avesse ad essere disumato dall'interno del civico cimitero e deposto in Cella o Colombajo L. 30.

2. Per un cadavere, che proveniente da altra Provincia o Comune dovesse con superiore permesso essere deposto in apposita Cella o Colombajo L. 30.

3. Nel caso di deperimento di casse mortuarie esistenti in Cella private di vecchio sistema, e che venissero poste in contro casse L. 20.

Se questa operazione venisse fatta contemporaneamente per altre casse si pagherà per ogni una in più L. 5.

**Tabella E.**

Le Celle ed i Colombaj si vendono ai prezzi indicati nel disegno qui unito.

Le lapidi dei Colombaj e delle Celle sono comprese nel prezzo.

L'acquirente di uno dei Colombaj posti nel corpo dell'emiciclo qualora intendesse di acquistare anche il diritto del monumento nell'arcata esterna, dovrà pagare L. 50 in più del prezzo stabilito pel Colombajo. Il monumento è a carico dell'acquirente e deve essere della forma prescritta nel disegno del Cimitero.

Il Comune si riserva di vendere uno dei Colombaj di questa serie per accogliere al compratore l'obbligo del monumento alle condizioni sopra dette.

Ad unanimità per alzata e seduta se ne ottenne l'approvazione.

**La buona usanza.** Per vennero le seguenti caritatevoli offerte.

**In morte Colombi Domenico**  
**Al Patronato**  
Cazzaniga Avv. Gherardo L. 100  
**Agli Asili**  
Omboni Ing. Francesco L. 100  
Pezani Ing. Luigi L. 100

**In morte Rebuglio Rosa Torricella**  
Ghirardini Zaccaria Imogene L. 100  
Parma Carlo L. 100  
Cormelli Ag. Luigi L. 100  
Cervini Selene Anselmi L. 100  
Benedetti Dott. Emanuele L. 100  
Faccini Enrico L. 100  
Sorsini Angelo L. 100

**In morte Tena Dott. Paolo**  
La Famiglia del defunto L. 100  
Fermi Luigi e moglie L. 100  
Bettazzi Caterina L. 100  
Marianna Bettazzi ved. Alverga e famiglia L. 100  
Gibaldi Ing. Siro e moglie L. 100  
Cesura Pietro e moglie L. 100

**Agli Operai**  
La Famiglia del defunto L. 100

**Ai Vecchi Poveri**  
Maggi Giuseppe Priore L. 100  
Lucchini Alessandra L. 100  
Moncassoli Giuseppe e moglie L. 100  
Vercelli Aristide L. 100

**Morti in Cremona dal giorno 4 al 10 Dicembre 1868.**

1. Aglio Doroletta marit. Zanelli, domestica, 60, S. Ambro.

2. Belledonne Luigia ved. Manestrà, 69, V. Vandaja, S. Pietro. — Rabuglia Rosa maritata Torricella, 60, civica, Cattedrale.

**Spedale Maggiore**

3. Manfredini Andrea, 16, contadino.

4. Bertali Giuseppe, 42, muratore.

5. Fantarelli Teresa, 64, contadina.

6. Mezzadri Giuseppe, 30, id.

7. Brianzi Angelo, 26, id. — Dogliotti Teresa, 19, s. fruttice — Zanoni Rosa, 60, cont. — Morini Antonio, 60, tessitore — Santini Teresa, 80, contadina.

8. Franzoni Battista, 50, id. Bassani Giuseppe, 54, id.

**Spedale Militare**

9. Figo Giovanni, 27, militare Minor d'anni 7 N. 2.

**Società Anonima PER L'ILLUMINAZIONE A GAS della Città di Cremona**

**AVVISO**

Andata deserta per mancanza di numero l'Adunanza fissata pel giorno 14 corrente mese, la sottoscritta convoca di nuovo gli Azionisti pel giorno di Sabato 19 corrente nell'Ufficio dell'Amministrazione Sociale sotto il Portico del Palazzo Municipale alle ore 6 pom. per l'esaurimento degli stessi oggetti:

1. Esame ed approvazione del Conto presuntivo dell'Azienda per l'anno 1869.
2. Nomina di due Deputati in surrogato di quelli che cessano per turno.
3. Nomina dei revisori del Conto consuntivo del corr. anno.
4. Nomina di due Azionisti chiamati a far parte della Commissione per l'estrazione delle Cartelle d'Azione da ammortizzarsi pel corr. anno.

Cremona 12 Dicembre 1868.

**La Deputazione**  
Ing. LUCCA Ass. int. pel Sind., **Presidente**  
1 Deputati  
Baccini - Banderi - Bianchini - D. Bertarelli Maggi - Tesini  
Fazzi Dott. GIOVANNI, Segr.

**DENUNCIA**  
**di continuazione di Mandato**

Il sottoscritto per ogni conseguenza effetto di Legge reca a pubblica notizia che esso ritiene come non avvenuto l'atto 2.° mese a rogito Dott. Chiaverini dimissionario in questo stesso giornale nel Numero precedente col quale il sig. Pietro Valcarengli crede d'aver revocato il mandato generale 20 ottobre 1868 a rogito dello stesso Notajo, sopraccitato dallo stesso Valcarengli, con tutto insieme ai consueti coesistenti Franceschi ed Angelo Valcarengli, nella persona del sottoscritto Paolo Mascheroni di Sorsina; poiché quel Mandato essendo stato costituito cumulativamente da tutti e tre i detti Mandanti per interessi tuttora indivisi, anche la revoca avrebbe dovuto essere fatta dai medesimi insieme, e non essendone seguita che dal sig. Pietro Valcarengli che in ogni caso quindi il Mandato stesso continua per sottoscritto almeno per conto ed interesse del sig. Francesco ed Angelo Valcarengli sopraccitati.

Cremona, il 13 Dicembre 1868.

**PAOLO MASCHERONI**

**VIOLAZIONE dei Diritti di Privativa**

Si rende noto al pubblico che il Sig. Emiliano Dovatti di Cremona, il quale nell'ora corrente anno 1868 si era posto a spacciare una cosiddetta *Polvere pirrica botanica*, con Sentenza 28 Novembre scorso del R. Tribunale di Cremona venne giudicato colpevole di Violazione della Privativa Industriale del Sig. Giovanni Berardi, al quale è il vero ed unico inventore della *Polvere anticrittogamica* portante il suo nome, ed uscita trionfalmente dalle esperienze fatte in quest'anno su larghissima scala.

Cremona, il 15 Dicembre 1868.

**Giovanni Berardi**

**AVVISO**

La Congregazione di Carità di Castellone, di questa Congregazione di Carità; sotto l'osservanza del predisposto capitolato, si procederà al rifilto dei sotto indicati Stabili di ragione dell'Opera Pia Spedale per una locazione di anni 19; a datare dal giorno 1.° Novembre 1869 in avanti, mediante Asta che si terrà nel proprio Ufficio posto in Contrada Boffalora il giorno di Mercoledì 30 corr. mese alle ore 10 antea.

L'asta verrà aperta sul prezzo infra esposto e verrà deliberata al miglior offerente, e così poterà e piacerà alla Congregazione medesima, e nessuno vi sarà ammesso senza il previo deposito in danaro pare di cui sotto.

Castellone, il 2 Dicembre 1868.

**BENI STABILI**  
Podere Battaglia, in Comune di Castellone, sita adiac. in massima parte e poca parte a ratorio asciutto di cens. pert. 755 1/2 pari ad are 4750 50 coll'estima di scudi 7248 1/2 pari a L. 4768 50.

Il prezzo di perizia è di L. 4270 08, il deposito è di L. 600 00, il minimo aumento di ogni offerta di L. 100.

**Provincia e Circond. di Cremona**  
**COMUNE**  
**di PIEVE D'OLMI**

**AVVISO DI CONCORSO**

È aperto il concorso al posto di Segretario di questo Comune, cui s'ha annesso l'annuo stipendio di Lit. 880. La nomina verrà fatta per un quinquennio a datare dal primo Gennaio 1869.

Gli aspiranti dovranno corredare le loro istanze redatte su competente bollo i seguenti documenti:

1. Certificato di buona ed incensurabile condotta;
2. Certificato di avvenuta degli obblighi della legge elettorale;
3. Fedina criminale e politica;
4. Patente d'Idoneità al posto di Segretario Comunale, e copia di tutti i suoi documenti che gli aspiranti, eederanno del caso per vianziamente appoggiare le loro istanze.

Il termine utile del concorso scade a tutto il giorno 20 corrente mese.

Pieve d'Olmi, il 14 Dicembre 1868.

**La Giunta Municipale**  
G. GRASSELLI, Sindaco  
GUARNERI AMADIO - SALOMONI FRANCESCO, Asses.

**Provincia e Circond. di Cremona**  
**COMUNE**  
**di PIEVE D'OLMI**

**AVVISO DI CONCORSO**

Per l'esecuzione della Consiglieria dell'iterazione 26 scorso Novembre con la quale istituivasi una nuova scuola formata degli alunni d'ambro i sessi della sezione inferiore, viene aperto il concorso al posto di Maestro della detta scuola mista coll'annuo stipendio di L. 368.

Si invitano pertanto le aspiranti a presentarsi, colata Segreteria, al tutto il giorno 16 Gennaio 1869 in loro istanze, corredate dei sotto indicati documenti, nonché di quegli altri che valgono meglio ad appoggiarle:

1. Patente d'Idoneità per l'insegnamento di grado inferiore;
2. Certificato di buona ed incensurabile condotta;
3. Certificato di sana e robusta fisica costituzione.

La nomina verrà fatta per un quinquennio decorrente dal 1.° inceptuato anno scolastico 1868-1869.

Pieve d'Olmi il 14 Dicembre 1868.

**La Giunta Municipale**  
G. GRASSELLI, Sindaco  
GUARNERI AMADIO - SALOMONI FRANCESCO, Asses.  
Rorici Dott. Giovanni, Segr.

**IL SOLE**

**NUOVO GIORNALE COMMERCIALE AGRICOLA-INDUSTRIALE**  
**QUOTIDIANO**

**ANNATA SESTA**  
ABBONAMENTO PER TUTTA ITALIA

Per un Anno L. 20 — Semestre L. 14 — Trimestre L. 7 50

Questo Giornale è l'unico in Italia che riceve telegrammi particolari quotidiani da Londra, Liverpool, Manchester, New-York, Parigi, Libona, ecc. Esso esce il mattino di tutti i giorni di Borsa. Lo straordinario favore che i signori Commercianti, Industriali, Agricoltori accordano al SOLE lo pone in grado di ingrandire il suo formato e di aumentare il numero de' suoi telegrammi, senza alcun aumento di prezzo, dal 1.° Gennaio 1869.

Dirigersi per abbonamenti all'amministrazione del SOLE, per annunzi all' *Agenzia Internazionale*, 4 piazza Carmine, Milano.

**CAZZANIGA Dott. Fulvio, Direttore.**  
Tipografia Ronzi e Signori